

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **20/1988** (ECLI:IT:COST:1988:20)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **13/01/1988**

Deposito del **19/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10187**

Atti decisi:

N. 20

ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. c), tariffa All. A parte I del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1979 la Commissione Tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, lettera c), della Tariffa All. A Parte I al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) in base al quale sono soggetti a registrazione gli atti dell'autorità giudiziaria portanti condanna alla consegna di beni, precisandosi alla relativa "Nota" che tali atti sono soggetti all'imposta proporzionale "anche quando la condanna ha per oggetto corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto";

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, intervenuto ora il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) l'art. 8 della relativa Tariffa Parte I dispone, all'incontro, che gli atti su menzionati "non sono soggetti" all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto" e che l'art.79 del citato d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che le disposizioni più favorevoli ai contribuenti hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori, relativamente ai quali alla data di entrata in vigore delle norme sia pendente controversia;

che in conseguenza vanno rimessi gli atti al giudice a quo per l'esame della rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe alla Commissione tributaria di primo grado di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.